



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 34</b> <b>Del 18/02/2022</b>	<b>Oggetto:</b> Accordo tra il Comune di Ponza e la Società Inwit per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica.
---------------------------------------	---

L'anno Duemila ventidue il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 13.15 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIANLUCA DE MARTINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GENNARO DI FAZIO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

**Premesso Che:**

- la disponibilità di connessioni al servizio internet a banda larga ed ultra larga sono un volano essenziale per lo sviluppo economico del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea;
- la connettività a banda larga ed ultra larga è un indirizzo programmatico dell'Unione Europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps e il 50% deve risultare servito con 100Mbps;
- diventa quindi essenziale dotare le abitazioni dei cittadini e le aziende del territorio di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste caratteristiche, con la conseguente valorizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi;
- le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

**Considerato Che:**

- questa Amministrazione comunale intende mettere a disposizione ogni genere di infrastruttura di sua proprietà, allo specifico fine di perseguire un piano di connettività digitale idonea a un pieno godimento dei diritti di cittadinanza e a facilitare e migliorare l'attività e lo standard di vita quotidiano di cittadini, imprese e di tutti gli operatori economici e sociali;
- che i servizi di telefonia mobile sono un servizio pubblico fondamentale;
- nel Regolamento vigente sono specificamente individuati i criteri urbanistici e progettuali per la localizzazione e la conformazione degli impianti, anche in relazione agli obiettivi di minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela degli edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale;
- è sempre preferibile la soluzione di impianti in co-siting, nel quale più gestori condividono le stesse aree;
- Sul tetto del palazzo comunale sono già ospitate le infrastrutture di Wind e Telecom;

**Preso Atto Che:**

- Inwit S.p.A. ha presentato richiesta di ospitalità per l'installazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni con allegata bozza di contratto di locazione, regolarmente assunta al protocollo con numero 8163/2021;
- Inwit S.p.A., per conto della Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., deve progettare, costruire, mantenere ed aggiornare la propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;

**Acquisiti Agli Atti:**

- con Prot. 8163/2021 - La richiesta di ospitalità per l'installazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni della Soc. INWIT S.p.A. con allegata bozza di contratto di locazione;
- con Prot. 9857/2021 – Trasmissione pratica 08936640963-27072021-1459 e presa in carico dall'Ufficio SUAP del Comune di Ponza;
- con Prot. 10450/2021 – Il parere favorevole dell'ARPA Lazio, rif. Prot Arpa 50646/2021;
- con Prot. 13084/2021 – L'Avviso di Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2 legge 241/1990 – Forma Semplificata con modalità asincrona, ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.P.R. n.160 del 7 settembre del 2010;
- con Prot. 13290/2021 – Il parere favorevole del Ministero della Cultura, Direzione archeologica, belle arti e paesaggio;

- con Prot 14119/2021 – il parere favorevole della: Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione E Gestione Della Biodiversità;

#### **Atteso Che:**

- con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata ed in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.
- il procedimento relativo alla indetta conferenza di servizi, è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990, in base al quale:
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione precedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di 90 giorni, sempre **che norme** di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- alla mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.

#### **Atteso Che:**

- nella richiesta di ospitalità per l'installazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni, assunta al protocollo con numero 8163/2021 venivano offerti al Comune di Ponza € 5000,00 annui come canone di Locazione ;
- che in fase di contrattazione il 10/02/2022 veniva assunta agli atti la p.e.c inviata da [a2fingeringegneria@pec.it](mailto:a2fingeringegneria@pec.it) con id: [opec296.20220210103409.26956.633.1.64@pec.aruba.it.eml](mailto:opec296.20220210103409.26956.633.1.64@pec.aruba.it.eml) stabilendo le seguenti ridefinizioni:
  - nell'art. 5 il canone del contratto di locazione allegato;
  - nell'art. 3 la durata del contratto del contratto di locazione allegato;

#### **Visti:**

- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- il decreto legislativo n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche (C.C.E.) nella fattispecie gli art. 87 co. 6 e co. 8. ;
- la Delibera n. 179/03/CSP, Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazione elettronica;
- la Legge 241/1990 – ex art. 14 bis – Conferenza asincrona e semplificata
- il piano di localizzazione degli impianti di Stazione Radio Base per la telefonia mobile adottato con D.C.C. 55/2015;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi e forma di legge,

tutto ciò premesso

## DELIBERA

- 1) **Di Approvare** la richiesta di ospitalità per l'installazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni della Soc. INWIT S.p.A. assunta al protocollo n. 8163/2021;
- 2) **Di Approvare** l'allegato contratto di locazione (**All.A**) di cui alla richiesta di ospitalità per l'installazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni della Soc. INWIT S.p.A. acquisito agli atti dell'ente in data 10/02/2022;
- 3) **Di Approvare** la durata del contratto disposta nell'art.3 dell'allegato contratto di locazione di seguito specificata:

### *"ART. 3 – Durata*

*La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale.*

*Il locatore rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall'art.29 della Legge n.392/78.*

*La locazione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture.*

*Tale decorrenza verrà comunicata dal conduttore al locatore con raccomandata A.R.*

*Resta comunque inteso che, qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il conduttore non abbia comunicato al locatore la decorrenza della locazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano pretendere alcunché l'una dall'altra. "*

- 4) **Di Approvare** il canone come definito nell'art. 5 del contratto di locazione allegato di seguito specificato;

### *"ART. 5 – Canoni*

*Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.000,00 (novemila/00) suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) ciascuna da corrispondersi entro la prima decade del semestre di riferimento con bonifico bancario sull'IBAN sotto riportato e intestato al Ponza.*

*In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che le prime 3 (tre) annualità di canone, ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla data di efficacia fino al compimento del terzo anno (di seguito "Periodo del primo pagamento"), saranno corrisposte in un unico pagamento anticipato pari a Euro 27.000 (ventisette mila), che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di Efficacia.*

*A partire dal 4 (quarto) anno di locazione, il canone sarà corrisposto, come stabilito al primo comma del presente articolo, in quattro rate semestrali e con le scadenze ivi stabilite.*

*I documenti trasmessi verso "SDI" dovranno riportare il "Codice Destinatario ": 0G6TBBX*

*È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti"*

- 5) **Che** ai sensi del D.Lgs. 127/2016 e della legge 241/1990 articoli 2 e 14bis, il termine per la valutazione finale rimane comunque perentorio ai 90 giorni dall'indizione della conferenza di servizi;
- 6) **Di Dare Mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica/LL.PP/ di:
  - verificare in supporto all'ufficio SUAP che siano stati rilasciati tutti i permessi per poter precedere alla realizzazione dell'opera, richiesti con la conferenza di servizi asincrona indetta in data 05/11/2021 (Prot. 0013084/2021);

- verificare in supporto all'ufficio SUAP che in fase di realizzazione dell'opera, la stessa sia corrispondente alla progettazione inserita nel portale "impresa in un giorno" nella pratica di trasmissione 08936640963-27072021-1459 e presa in carico dall'Ufficio SUAP del Comune di Ponza ed oggetto della conferenza di servizi indetta in data 05/11/2021 (Prot. 0013084/2021);
- Di sottoscrivere il contratto di locazione allegato alla presente deliberazione;
- 7) **Di Rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n°267;

### Contratto di locazione

Il **Comune di Ponza** con sede in Piazza Carlo Pisacane 4 Ponza, (LT), C.F./P.IVA 81004890596 rappresentato in questo atto dal Arch. Angelo Sommesse nato in Germania, il 12/04/1970 e domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, in qualità di Responsabile del Patrimonio/LL.PP che agisce in nome e per conto dell'Ente medesimo, di seguito indicata come "locatore";

e

La **INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.**, con sede legale in Milano, v. Gaetano Negri, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P. IVA 08936640963, nella persona del Sig. VIETRI PELLEGRINO, nato ad AVELLINO (AV), il giorno 11/04/1970 domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come "conduttore" (o "INWIT"), giusta procura del 28 maggio 2020, a rogito del Notaio Sandra De Franchis, Notaio in Roma, rep. 13372, racc. 6489, Registrato all'agenzia delle entrate di Roma 4, il 5 giugno 2020, Serie IT, n. 14379 di seguito denominato "conduttore";

convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – Oggetto

Il locatore, concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione dell'immobile (piano di copertura di mq 10 circa (di seguito per brevità "l'immobile"), sito nel comune di Ponza (LT), Piazza Carlo Pisacane nr.4 iscritto al NCEU Ponza (LT), Foglio 20 Particella 96, Categoria catastale 12, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. b).

Il locatore, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore.

Le Parti espressamente pattuiscono che, nel caso in cui il locatore intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile locata, spetterà al conduttore il diritto di prelazione.

Al riguardo il locatore si impegna ad interpellare il conduttore tramite comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione spettantegli entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del locatore.

La conduttrice dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della conduttrice nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa grave, con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

#### ART. 2 – Scopo della locazione

2.1 L'immobile sarà utilizzato dal conduttore per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.

2.2 Il conduttore potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del locatore: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Locatore concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il locatore riconosce al conduttore la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore.

### **ART. 3 – Durata**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale.

Il locatore rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall'art.29 della Legge n.392/78.

La locazione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture.

Tale decorrenza verrà comunicata dal conduttore al locatore con raccomandata A.R.

Resta comunque inteso che, qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il conduttore non abbia comunicato al locatore la decorrenza della locazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano pretendere alcunché l'una dall'altra.

### **ART. 4 – Recesso del conduttore**

Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

### **ART. 5 – Canoni**

Il canone annuo di locazione è convenuto in **Euro 9.000,00 (novemila/00)** suddiviso in due rate semestrali anticipate di **Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)** ciascuna da corrispondersi entro la prima decade del semestre di riferimento con bonifico bancario sull'IBAN sotto riportato e intestato al Ponza.

- **IT43I0306939722100000011423**

In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che le prime 3 (tre) annualità di canone, ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla data di efficacia fino al compimento del terzo anno (di seguito "Periodo del primo pagamento"), saranno corrisposte in un unico pagamento anticipato pari a **Euro 27.000 (ventisette mila)**, che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di Efficacia.

A partire dal 4 (quarto) anno di locazione, il canone sarà corrisposto, come stabilito al primo comma del presente articolo, in quattro rate semestrali e con le scadenze ivi stabilite.

I documenti trasmessi verso "SDI" dovranno riportare il "Codice Destinatario": 0G6TBBX

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

### **ART. 6 – Facoltà in capo al conduttore**

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligata a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la locatrice la ha concessa in locazione. Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

### **ART. 7 – Manutenzione**

Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore.

In particolare, il locatore dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.

Il locatore si impegna inoltre fornire prontamente al conduttore, previa apposita richiesta, la documentazione attestante, in relazione agli spazi ed agli impianti locati, l'ottemperanza delle norme di

legge vigente in materia di certificazione ambientale e di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, la documentazione per la valutazione rischi dovuti a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, presenza di amianto, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI).

In assenza di detta comunicazione, il conduttore potrà procedere ad effettuare direttamente le necessarie verifiche visive e analitiche, compensando le spese sostenute per le stesse, nonché per l'acquisizione di ogni prescritta certificazione, con i canoni in scadenza.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il locatore concede al conduttore garanzie all'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

#### **ART. 8 – Ripristino**

Al termine della locazione il conduttore provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile locato.

Il locatore si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal conduttore per l'effettuazione degli interventi di cui sopra. A maggior esplicitazione di detto impegno, il locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto.

#### **ART. 10 – Riservatezza**

Il locatore si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al conduttore. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.

#### **ART. 11 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy**

Le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali a parte del Locatore in autonomia decisionale circa le finalità e i mezzi del trattamento, al pari di INWIT S.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere Autonome Titolari del Trattamento, e di curare in autonomia anche il rispetto delle norme data protection applicabili ai rispettivi trattamenti di dati personali, basati sulle condizioni di legittimità previste dall'art. 6 del GDPR.

Fermo restando la responsabilità assunta dalla Parte verso i terzi e verso INWIT S.p.A. quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti da INWIT S.p.A. stessa, nei rapporti reciproci, la Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne INWIT S.p.A. per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti della Parte da eventuali terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili alla Parte, intendendosi con la presente pattuizione trasferire da INWIT S.p.A. alla Parte l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dalla Parte.

Le Parti si impegnano a comunicarsi prontamente e reciprocamente le eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero le richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Le parti dichiarano di aver rispettivamente fornito adeguata informativa privacy circa il trattamento di dati personali dei soggetti che agiscono, o che sono a diverso titolo riconducibili, al presente Contratto (rappresentanti firmatari del presente Contratto, personale dipendente, prestatori d'opera, collaboratori, etc. coinvolti nell'esecuzione del contratto).

#### **Art. 12 - D.Lgs n.231/2001, Codice Etico – Anticorruzione e Conflitto di interessi (è disponibile una clausola ad hoc per il caso in cui controparte abbia adottato un proprio Codice Etico/MO)**

Il Locatore è a conoscenza che INWIT ha adottato e attua un Codice Etico e di Condotta e un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto, a rispettare (e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori) i principi etico-comportamentali enunciati nel Codice Etico e di Condotta pubblicato sul sito istituzionale che il Locatore dichiara di aver letto e compreso e che costituisce parte integrante del presente contratto. Inoltre, il Locatore dichiara e garantisce che, durante l'esecuzione del presente contratto si atterrà alle disposizioni del D.lgs 231/01 e s.m.i. e si asterrà da qualsivoglia comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste nel D.lgs. 231/01.



Le Parti si impegnano a rispettare (e faranno in modo che i propri dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti rispettino) le vigenti norme in materia di anti-corruzione applicabili in relazione all'esecuzione del presente contratto, compresi il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti d'America e il Bribery Act del Regno Unito e s.m.i. In particolare, le Parti si impegnano a non promettere o concedere denaro o altra utilità – né direttamente, né indirettamente – a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un'impresa o ente di proprietà pubblica o partecipata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o altra utilità saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo, allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa per sé e/o per l'altra Parte.

Il Locatore dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sussiste alcun conflitto d'interessi, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività di cui al contratto medesimo. Esiste conflitto di interessi quando l'imparzialità e l'indipendenza nell'esecuzione dell'accordo possono essere compromesse da un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, in analogia a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per tutta la durata del presente contratto, Il Locatore si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti d'interessi. Qualora in corso di esecuzione del contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi, il Locatore dovrà darne prontamente comunicazione scritta a INWIT. In ogni caso INWIT valuterà la sussistenza di conflitti d'interessi ai fini della risoluzione o recesso dal contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, dando diritto alla Parte adempiente di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Parte adempiente anche per azioni da parte di terzi.

**ART. 13 – Variazioni al testo del contratto.**

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

**ART. 14 – Clausole fiscali e registrazione del contratto**

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura e spese della Conduttrice.

**Art. 15 – Domicili contrattuali**

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:

Il locatore: al domicilio indicato – Piazza Carlo Pisacane,4 Ponza (LT) CAP 04027

Il conduttore: al seguente indirizzo operativo: INWIT Spa Piazza Trento nr.10 Roma CAP 00198

**Art. 16 – Realizzazione dell'opera**

L'opera sia corrispondente alla progettazione inserita nel portale "impresa in un giorno" nella pratica di trasmissione n. 08936640963-27072021-1459 e presa in carico dall'Ufficio SUAP del Comune di Ponza ed oggetto della conferenza di servizi indetta in data 05/11/2021 (Prot. 0013084/2021);

**Art. 17 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Ponza (LT), lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Locatore


Il Conduttore

Allegati: Pianta area locata



La Locatrice

Inwit SpA



La Locatrice

Inwit SpA

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Arch. Angelo Sommesse



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 34 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.



Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Allocca

